



# COMUNE DI ROCCABRUNA

Provincia di Cuneo

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10

### OGGETTO:

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - ANNO 2020.  
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E REGOLAMENTO.  
PROVVEDIMENTI.**

L'anno **duemilaventi** addì **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **venti** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta CHIUSA AL PUBBLICO di PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. ARNEODO MARCO - Presidente	Sì
2. GALLIANO NICOLA - Consigliere	Sì
3. GIANTI MASSIMO - Vice Sindaco	Sì
4. INAUDI ILENIA - Consigliere	Sì
5. PARTINICO SANDRO - Consigliere	Sì
6. ACCHIARDI LEO - Consigliere	Giust.
7. POLICRITI FRANCESCA - Consigliere	Sì
8. ARESE ALBERTO - Consigliere	Sì
9. VERUTTI GIORGIO - Consigliere	Sì
10. AIMAR LIVIO - Consigliere	Sì
11. TERNAVASIO MARCO - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 10
	Totale Assenti: 1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **CLEMENTE Giuseppe** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ARNEODO MARCO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

**Visto che** con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 12/02/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>ALIQUOTA (per mille)</b>
Fabbricati categoria catastale D/10 ed altri fabbricati strumentali all'agricoltura	<b>ESENTE (comma 708 Legge 147/2013)</b>
Fabbricati categoria catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "fabbricati rurali ad uso strumentale" esenti dal 1 gennaio 2014	<b>7,6 per mille</b>
Abitazioni principali, escluse le Cat. A/1, A/8 e A/9 e loro pertinenze indicate nel punto successivo	<b>ESENTI (Ai sensi Legge 147/2013 – commi 707 -718)</b>
Abitazione principale Cat. A/1, A/8 e A/9 comprese le pertinenze e la Categoria catastale C/1	<b>4 per mille</b>
Tutte le altre tipologie imponibili ivi comprese le aree fabbricabili	<b>9,2 per mille</b>
Abitazioni principali possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari fuori comune a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	<b>4 per mille</b>

**Visto che** con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 12/02/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI, approvate con proprio atto n. 5 del 22/03/2017 e

confermate espressamente fino all'anno 2019 con delibera del consiglio comunale n. 5/2019:

- 1) ESENTE per le abitazioni principali e relative pertinenze;
- 2) Aliquota 1 per mille per tutti gli altri immobili;

**Considerato che** la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

**Visto:**

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle

fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

**TENUTO CONTO** del gettito IMU nell'annualità 2019, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2020;

**Considerato che** dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 4 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: esenti;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari a 1 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 7,6 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,2 per mille;
- 6) terreni agricoli: esenti;
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,2 per mille.
- 8) Abitazioni principali possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari fuori comune a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata: esente;

**EVIDENZIATO** che l'Esecutivo propone di confermare le aliquote applicate nell'anno 2019, confermando altresì una riduzione dell'aliquota imposta IMU per l'anno 2020 per casi specifici ovvero una aliquota ridotta pari cioè al 50% dell'aliquota ricorrente per l'anno in corso sui capannoni ex allevamenti agricoli, che non siano pertinenze di abitazioni e sui quali non sia insediata una nuova attività di tipo commerciale, artigianale, agricola e che non vengano utilizzati ad uso deposito per oltre il 20% della loro superficie e che pertanto risultino vuoti e sui quali non vi sia in essere un

contratto di affitto. La riduzione consentita rimarrà valida fino al perdurare delle condizioni sopra descritte e per tutto l'anno di imposizione e la dimostrazione delle caratteristiche di cui sopra. L'applicazione dell'aliquota ridotta, dovrà essere dimostrata mediante autocertificazione nei modi e nelle forme previste per legge e di cui si fa rimando allo schema predisposto dal Responsabile del Servizio, da utilizzare obbligatoriamente dai richiedenti aventi diritto, il tutto in aggiunta alle altre riduzioni previste nella fattispecie dalle leggi statali vigenti in materia;

**RITENUTO** di stabilire che il relativo versamento, in auto liquidazione, venga effettuato come da disposizioni legislative. Sarà possibile effettuare il pagamento in un'unica rata entro la scadenza della prima rata;

**VISTA** la bozza di regolamento comunale IMU predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);

**VISTI:**

- IL d.Lgs n. 267/2000,
- Lo Statuto comunale;
- Il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**DATO ATTO** che sulla proposta di adozione del seguente provvedimento è stato acquisito il parere favorevole espresso, sotto il profilo tecnico e contabile da parte dei Responsabili del servizio ex art. 49 D.Lvo 18.08.2000, n. 267, come sostituito dall'art. 3, comma 2, lettera b) D.L. 10.10.2012, n. 174 e sm.i.;

**Con** votazione favorevole ed unanime espressa per alzata di mano;

## **D E L I B E R A**

**A)** Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: **aliquota pari al 4 per mille;**
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: **esenti;**
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: **aliquota pari a 1 per mille;**
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: **aliquota pari al 7,6 per mille;**
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: **aliquota pari al 10,2 per mille;**
- 6) terreni agricoli: **esenti;**
- 7) aree fabbricabili: **aliquota pari al 10,2 per mille.**
- 8) Abitazioni principali possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari fuori comune a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata: **esente;**

**B)** di confermare che per l'anno 2020 sarà applicata una riduzione dell'aliquota imposta IMU per "casi specifici" ovvero una aliquota ridotta pari cioè al 50% dell'aliquota ricorrente per l'anno in corso sui capannoni ex allevamenti agricoli, che non siano pertinenze di abitazioni e sui quali non

sia insediata una nuova attività di tipo commerciale, artigianale, agricola e che non vengano utilizzati ad uso deposito per oltre il 20% della loro superficie e che pertanto risultino vuoti e sui quali non vi sia in essere un contratto di affitto. La riduzione consentita rimarrà valida fino al perdurare delle condizioni sopra descritte e per tutto l'anno di imposizione e la dimostrazione delle caratteristiche di cui sopra, per l'applicazione dell'aliquota ridotta, dovrà essere dimostrata mediante autocertificazione nei modi e nelle forme previste per legge e di cui si fa rimando allo schema predisposto dal Responsabile del Servizio, da utilizzare obbligatoriamente dai richiedenti aventi diritto, il tutto in aggiunta alle altre riduzioni previste nella fattispecie dalle leggi statali vigenti in materia;

- B)** di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020 e che l'imposta dovuta dovrà essere come da disposizioni legislative. Sarà possibile effettuare il pagamento in un'unica rata entro la scadenza della prima rata;
- C)** di confermare che l'importo minimo IMU da versare è pari a **6,00 Euro**, da intendersi come imposta complessiva da versare su base annua nei confronti del Comune. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.
- D)** di approvare il "Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale componente di natura patrimoniale – Imposta Municipale Propria (IMU)" come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- E)** di prendere atto che il predetto regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2020;
- F)** di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
- G)** di dare mandato al Responsabile del servizio per tutti gli atti connessi e conseguenti all'attuazione del presente deliberato, ivi compresa la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, tramite il portale all'uopo istituito, intendendosi fin d'ora valido e rato ogni suo atto;
- H)** di dichiarare con successiva, separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134 – 4° comma D.Lvo 18.08.2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
Firmato Digitalmente  
ARNEODO MARCO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Firmato Digitalmente  
CLEMENTE Giuseppe